

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 61 del 15/05/2025

Oggetto: IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 633/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ASSOCIAZIONE CON L'AVVOCATURA DELL'ENTE E CONFERIMENTO MANDATO AD LITEM.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- "[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)" (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell'art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

PRESO ATTO CHE il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

RICORDATO che

Autorità Idrica Toscana

- con atto notificato in data 08.11.2024 il Comune di Lucca ricorreva innanzi al TAR Toscana contro questa Autorità per l'annullamento, previa concessione delle idonee misure cautelari, della Determinazione del Dirigente dell'Area Affari Istituzionali n. 39 del 09.09.2024 (Reg. Gen. n. 187) di diniego all'istanza presentata dal medesimo Comune ai fini del riconoscimento della salvaguardia della gestione in forma autonoma del Servizio Idrico Integrato;
- con decreto dello scrivente n. 131/2024 veniva dato mandato ai Funzionari legali dell'Ente - Avv.ti Carmine Podda e Paola Diani - di costituirsi nella causa in oggetto e in ogni stato e grado di giudizio;
- il TAR Toscana emetteva sentenza n. 00633/2025 di accoglimento del ricorso e conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

RITENUTO di procedere in appello al fine di affermare la correttezza della complessiva azione amministrativa in contestazione e dell'interpretazione normativa che vi è alla base, considerati inoltre i rilevanti effetti derivanti dall'innovativa interpretazione effettuata dal giudice di prime cure rispetto a quella adottata da questa Autorità nel tempo, che andrebbero a prodursi non solo nel caso di specie ma che avrebbero conseguenze dirompenti sull'intero assetto dei servizi idrici nazionali;

TENUTO CONTO della necessità di procedere con l'appello entro i termini imposti dalla normativa;

RITENUTO opportuno, alla luce della assoluta particolarità, complessità e novità della controversia, riconosciuta dallo stesso TAR Toscana nel dispositivo della sentenza, affiancare all'Avvocatura interna un legale esterno di comprovata esperienza ed autorevolezza nel settore di cui trattasi, individuato nella persona del Prof. Avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi 32, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza Sapienza Università di Roma;

DATO ATTO che a seguito di richiesta di questa Direzione, il Prof. Avv. Marcello Clarich, con nota prot. 6841/2025 ha quantificato il compenso per l'incarico di cui trattasi in Euro 17.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed Iva, per complessivi Euro 24.805,04;

VALUTATA la congruità dell'offerta economica presentata, considerato che, a fronte della particolare rilevanza e importanza dell'oggetto dell'incarico, della complessità e novità delle questioni giuridiche da trattare, la stessa è stata formulata tenendo conto di quanto previsto dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la "determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247") relativamente ai valori medi per il giudizio dinanzi al Consiglio di Stato;

VERIFICATA la disponibilità nel Bilancio dell'ente della somma prevista per far fronte all'affidamento del servizio in questione;

VISTO l'allegato n. 4/2 D.Lgs. 118/2011, ed in particolare, il punto 5.2 lett. g) in base al quale gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa;

Autorità Idrica Toscana

RITENUTO che l'offerta presentata risulta conforme alla richiesta e alle esigenze di questa Autorità e all'interesse pubblico che si intende soddisfare e che pertanto l'incarico può essere proficuamente affidato al Prof. Avv. Marcello Clarich, valutate le specifiche competenze ed esperienze professionali in ragione dell'oggetto della causa come si evince anche dal curriculum vitae del professionista (agli atti con prot. 7082/2025) nel quale risultano, in particolare, numerose pubblicazioni in materia di servizi pubblici, nonché la partecipazione come componente del Gruppo di lavoro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che ha elaborato la bozza del decreto legislativo di riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. 201/2022);

VISTE le disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e in particolare:

- l'art. 56 rubricato "appalti esclusi nei settori ordinari" che prevede al comma 1, lett. h, quali appartenenti a tale fattispecie anche i servizi legali di patrocinio e connessi, quindi sottratti all'obbligo di evidenza pubblica;
- l'art. 13 in applicazione del quale i principi "del risultato, della fiducia, dell'accesso al mercato" regolano anche i contratti esclusi;
- l'art. 50 comma 1 lett. b) che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro, si procede con affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTI altresì

- le disposizioni del Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con Decreto Direttore Generale n. 62/2024, e in particolare l'art. 20 che esclude gli incarichi professionali occasionalmente conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente dall'applicazione della disciplina di cui al Capo V del detto Regolamento, recante "Disciplina per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo";
- le disposizioni del Regolamento per l'affidamento di forniture di beni e servizi, sotto soglia, approvato con Decreto Direttore Generale n. 165/2023 e in particolare quanto disposto dall'art. 15 comma 3 lett. a);
- il Regolamento AIT del Servizio Avvocatura e in particolare l'art. 3 che prevede che "1. Il Direttore Generale, previa consultazione del Responsabile dell'Avvocatura, può stabilire di conferire mandato *ad litem*: a. ad un avvocato del libero Foro in associazione agli Avvocati interni nel caso in cui vi sia un eccessivo carico di lavoro in capo all'Avvocatura o controversie di particolare complessità che richiedono anche competenze giuridiche settoriali non presenti all'interno del Servizio; b. ad un avvocato del libero Foro nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura."
- la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018) ove si valorizza il rapporto *intuitu personae* tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza;
- la sentenza 2 aprile 2025 n. 2776 del Consiglio di Stato, Sezione V, che in materia di affidamenti legali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ha stabilito che gli incarichi di cui trattasi, pur fondati sull'*intuitus personae* e su valutazioni fiduciarmente orientate,

Autorità Idrica Toscana

devono essere considerati appalti pubblici di servizi, sebbene “esclusi” dall’obbligo di gara ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che l’Avv. Clarich ha rimesso con nota agli atti con prot. n. 7144/2025:

- Autodichiarazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e la presa visione e accettazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Autorità;
- Modello compilato e sottoscritto per la comunicazione dei dati richiesti in conformità al disposto di cui all’art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che, per tale fattispecie di incarico di patrocinio legale, trattandosi di contratto escluso, non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico (MePA) ovvero di strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza (Convenzioni Quadro CONSIP ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della Legge n. 448/2001);

RILEVATO che secondo quanto determinato dall’ANAC nelle proprie FAQ viene invece applicata la normativa in tema di tracciabilità e quindi è stato assunto il CIG B6C9369129;

RITENUTO di nominare ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) il dr. Antonio Giampieri, Dirigente Area Affari Generali ed acquisite le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 relativamente all’assenza di conflitto di interesse di cui all’art. 16 del D.Lgs. 36/2023 dal RUP (prot. 7084/2025), dall’Ausiliario del RUP (prot. 7112/2025) e dallo scrivente (prot. 7081/2025);

VISTA la relazione istruttoria e l’allegato schema di lettera d’incarico agli atti con prot. 7160/2025;

VISTO l’allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.25 del vigente Statuto AIT;

DECRETA

1. DI PROPORRE appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Toscana n. 00633/2025, stabilendo DI AFFIDARE l’incarico di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio al Prof. Avv. Marcello Clarich, con studio in Roma, Viale Liegi 32, in associazione all’Avvocatura interna.
2. DI DETERMINARSI alla sottoscrizione del relativo mandato *ad litem*.
3. DI DARE ATTO che la spesa totale prevista pari ad euro 24.805,04, trova copertura nel bilancio di previsione 2025/2027.
4. DI ASSUMERE l’impegno di spesa a favore dell’Avv. Marcello Clarich, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per la somma complessiva di euro 24.805,04, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola all’esercizio in cui il contratto è firmato secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Autorità Idrica Toscana

Capitolo	Missione/Programma/Titolo	Piano dei conti finanziario (V livello)	Esercizio esigibilità
1834	1/11/1	01.11- 1.03.02.11.006	Anno 2025 24.805,04 Euro

5. DI AVER ACCERTATO preventivamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.
6. DI APPROVARE lo schema di lettera d'incarico agli atti con prot. 7160/2025.
7. DI STABILIRE, ai sensi degli articoli 192 del D. Lgs. 267/2000 e 17 del D.Lgs. 36/2023 che:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire è l'affermazione della correttezza della complessiva azione amministrativa in contestazione e dell'interpretazione normativa che vi è alla base;
 - oggetto del contratto è l'assistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio presso il Consiglio di Stato avverso la sentenza TAR Toscana n. 00633/2025 per euro 17.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, CPA ed Iva, per complessivi euro 24.805,04;
 - il contratto verrà stipulato a norma dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 mediante scambio di lettera commerciale;
 - il sistema e la procedura di affidamento sono quelli descritti in narrativa e nella Relazione istruttoria, qui integralmente richiamati.
8. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Ente nella sezione "Albo Pretorio on line" e nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "disposizioni generali" > "atti generali" > "decreti del direttore generale" e sottosezione "bandi di gara e contratti" > "procedure di gara in corso" > "gare sotto la soglia comunitaria" > "gare sotto 40.000 euro" > "affidamenti diretti".
9. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
 - al RUP;
 - al Responsabile del procedimento di pubblicazione per le pubblicazioni di cui al punto precedente;
 - al Responsabile del Servizio Contabilità Bilancio Patrimonio e Privacy per gli adempimenti e i controlli di competenza.

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

Autorità Idrica Toscana

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto

OGGETTO: IMPUGNAZIONE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR TOSCANA N. 633/2025 - AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE IN ASSOCIAZIONE CON L'AVVOCATURA DELL'ENTE E CONFERIMENTO MANDATO AD LITEM

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 15/05/2025

IL DIRIGENTE

Dott. Antonio Giampieri

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005

Autorità Idrica Toscana

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

(D.lgs. 18.08.2000, n.267 art. 151)

favorevole

Si attesta la copertura finanziaria della spesa prevista del Decreto del Direttore Generale nr. 61 del 15/05/2025 come segue:

Nr. Imp.	Anno	Beneficiario	Capitolo	Codice bilancio	Importo	Esigib
114	2025	AVV. MARCELLO CLARICH	1834	MISSIONE 01 PROGRAMMA 11	24.805,04	2025

Firenze li, 15/05/2025 .

Il Responsabile Finanziario
Dott.ssa Stefania Zelli(*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005